

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIRETTIVA n. 102845 DEL 28.4.99
Direzione Generale Previdenza e Assistenza Sociale - Div. XI

Agevolazioni contributive per rapporti costituiti con lavoratori in mobilità.

Come è noto, l'art. 8, commi 2 e 4, e l'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, accordano specifiche agevolazioni contributive in favore dei datori di lavoro che assumano, a tempo indeterminato, lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

Successivamente, l'art. 2, comma 1, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, ha posto – con l'aggiunta del comma 4 bis, all'art. 8 della citata legge n. 223/91 - alcune limitazioni al riconoscimento delle predette agevolazioni, stabilendo che le stesse non spettano "con riferimento a quei lavoratori, che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta aspetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo".

A seguito della suddetta disposizione, si è evidenziata una problematica afferente il riconoscimento dei benefici contributivi di cui trattasi in correlazione ad operazioni societarie.

Al fine di garantire una corretta applicazione delle norme sopra enunciate, infatti, ed onde evitare abusi o strumentalizzazioni all'unico scopo di fruire delle agevolazioni contributive legislativamente previste, si è privilegiata un'impostazione fondata su una prudente valutazione dei casi di assunzione dalle liste di mobilità.

E' stato, pertanto, escluso il riconoscimento di tali agevolazioni, qualora i rapporti di lavoro si svolgano sostanzialmente senza soluzione di continuità alle dipendenze di imprese che – seppure distinte quanto alla forma – di fatto, rappresentano l'una la trasformazione o la derivazione dell'altra che ha collocato in mobilità i lavoratori.

In taluni casi, tuttavia, si è avuto modo di constatare che il sopra esposto rigoroso orientamento può avere come conseguenza il rischio di disallinearsi rispetto alla ratio, che ha ispirato l'emanazione delle norme in materia - intesa a facilitare il reinserimento in attività dei lavoratori in mobilità, concedendo ai datori di lavoro benefici di carattere economico in seguito alle assunzioni dei suddetti lavoratori - nonché di penalizzare valide iniziative imprenditoriali, effettivamente finalizzate alla salvaguardia di un rilevante numero di posti di lavoro e supportate da congrui investimenti.

Va, inoltre, tenuto presente che, nel notevole contenzioso instauratosi a seguito dei ricorsi avanzati avverso il diniego del riconoscimento a fruire dei benefici contributivi, la magistratura ha spesso rigettato, anche con sentenze di secondo grado, le tesi di codesto INPS a supporto del suddetto diniego, accertando il diritto del datore di lavoro a beneficiare delle agevolazioni di cui trattasi.

Tale orientamento giurisprudenziale ha posto in evidenza la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti in merito alla problematica in argomento: nel corso di una riunione indetta allo scopo – presenti rappresentanti di questo Dicastero e di codesto Istituto e nella quale sono state prese in considerazione anche le osservazioni svolte dalle organizzazioni sindacali datoriali - si è ritenuto opportuno procedere ad una revisione della impostazione sinora seguita, individuando criteri di valutazione delle situazioni cui far conseguire il diritto alla concessione delle agevolazioni contributive, criteri reputati idonei a contemplare la duplice esigenza di evitare abusi nella fruizione delle stesse e di rispettare le finalità tenute presenti dal legislatore, intese ad agevolare la rioccupazione dei lavoratori in mobilità.

Posto quanto sopra, ai fini della concessione dei benefici di cui all'art. 8, comma 4, e dell'art. 25, comma 9, della legge n. 223/91, deve riscontrarsi la sussistenza delle seguenti condizioni:

- i lavoratori posti in mobilità devono essere stati licenziati dall'impresa, a seguito di operazioni societarie;
- nel contesto delle predette operazioni deve intervenire, tra le parti interessate, specifico accordo sindacale, finalizzato a garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali;
- il datore di lavoro subentrante deve garantire, altresì, la continuità dell'attività produttiva dell'impresa, almeno per ulteriori dodici mesi oltre la durata prevista dalla legge per la fruizione dei

benefici contributivi in questione, a decorrere dalla data di assunzione dei lavoratori dalle liste di mobilità;

- il datore di lavoro subentrante non deve rientrare nella previsione di cui all'art. 8, comma 4 bis, della legge n. 223/91;

Si sottolinea, infine, che il diritto alle agevolazioni contributive è riconosciuto ai datori di lavoro che, sin dall'entrata in vigore della legge n. 223/91, hanno rilevato un'azienda, o parti di essa, sempre che ricorrono pienamente le condizioni sopra elencate.

Posto quanto sopra, si invita codesto Istituto a dare puntuale applicazione alle direttive impartite con la presente nota, curandone, nel contempo, la massima diffusione sul territorio nazionale.

IL MINISTRO
BASSOLINO